



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Registro Deliberazioni del 20-04-2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L' ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di aprile alle ore 20:30, in modalità mista in presenza e in videoconferenza, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Pendeggia Ivan	Presente	Maggioni Luca	Presente
Blatti Davide	Presente	Manzella Sara	Presente
Palmieri Nicoletta	Presente	Palella Carmela	Presente
Sala Luigi	Presente	Sala Edoardo	Presente
Colombo Francesca	Presente	Zamarian Claudia	Presente
Scaccabarozzi Davide	Presente		

Partecipa il Vice Segretario Comunale Claudio Brambilla.

Il Signor Pendeggia Ivan , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA PER L' ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'ASSESSORE DELEGATO AL BILANCIO

Illustra l'argomento riportandosi alla proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina dell'IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022,

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che ai sensi l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare di un apposito prospetto delle stesse;

EVIDENZIATO che:

- il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- dalla decorrenza del suddetto obbligo, la deliberazione di Consiglio Comunale, approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.
- Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote.

VISTI:

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU e che più precisamente prevede:
«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;
- la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al richiamato comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, non è ancora stato ancora emanato e di conseguenza non risulta possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

EVIDENZIATO quindi che, stante l'assenza del suddetto decreto il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

VISTO il D.M. del 20 Luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, specificando le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

RICHIAMATA la risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 7/DF del 21/09/2021 con cui viene chiarito che l'obbligo di utilizzo del formato elettronico, decorre dall'anno di imposta 2022;

DATO ATTO che:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- L'art. 3 comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 4 del 10/04/2021 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l'anno 2022 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2021, ad eccezione di quella relativa agli immobili merce che, a decorrere dall'anno 2022 sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e più precisamente:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOT E IMU ‰
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2,	6

	C/6 e C/7)	
2	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CAT. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali)	9,6
3	FABBRICATI CAT. D (ESCLUSO CAT. D/10)	9,6
4	ALTRI FABBRICATI	10,6
5	AREE FABBRICABILI	10,6
6	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
7	IMMOBILI MERCE (Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	ESENTI
8	TERRENI AGRICOLI	ESENTI

RITENUTO altresì di confermare la detrazione prevista dalla normativa vigente di **€ 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;

VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

INTERVIENE l'Assessore Blatti che espone le aliquote.

INTERVIENE il Consigliere Edoardo Sala chiedendo se arriveranno fondi dallo Stato, sul fondo di solidarietà.

RISPONDE l'Assessore Blatti che ritiene che nulla perverrà.

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI	11	
ASSENTI	0	
ASTENUTI	0	
VOTANTI	11	
FAVOREVOLI	11	
CONTRARI	0	

DELIBERA

Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 20-04-2022 - Comune di Montecatini

- 1. DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI CONFERMARE** per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già determinate per l'anno 2021, ad eccezione di quella relativa agli immobili merce che, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti, come di seguito specificato:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUT E IMU ‰
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	6
2	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CAT. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali)	9,6
3	FABBRICATI CAT. D (ESCLUSO CAT. D/10)	9,6
4	ALTRI FABBRICATI	10,6
5	AREE FABBRICABILI	10,6
6	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
7	IMMOBILI MERCE (Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	ESENTI
8	TERRENI AGRICOLI	ESENTI

- 3. DI CONFERMARE** altresì, la **detrazione** prevista dalla normativa vigente pari a **€ 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
- 4. DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2022;
- 5. DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine di legge;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge, e con la seguente votazione:

PRESENTI	11	
ASSENTI	0	

ASTENUTI	0	
VOTANTI	11	
FAVOREVOLI	11	
CONTRARI	0	

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ivan Pendeggia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Brambilla

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-04-2022

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Brambilla

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - CONFERMA PER L' ANNO 2022**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Lì, 15-04-2022

Il Responsabile del Servizio
Pendeggia Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Data: 15-04-2022

Il Responsabile del servizio

Pendeggia Ivan



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Registro Deliberazioni del 20-04-2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - CONFERMA PER L' ANNO 2022**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 29-04-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 29-04-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Claudio Brambilla

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Registro Deliberazioni del 20-04-2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - CONFERMA PER L' ANNO 2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-04-2022

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Brambilla

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*